

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 32

Data: 22.04.2016

OGGETTO: Adesione Associazione Castagna di Calabria

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue, del mese di aprile nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 9,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TERRANOVA NATALE	Assessore	SI
ARDIS PAOLO	Assessore	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. =

Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, Dott. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che si vuole costituire l'Associazione CASTAGNA DI CALABRIA, con sede in C.da Mallamo di Martino, Fagnano Castello (CS), per il conseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione della castanicoltura calabrese, nel rispetto del dettato costituzionale;

Preso atto che dalla lettura dello Statuto si evince che l'Associazione:

1 – promuove e determina norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'utilizzazione di pratiche biologiche), oltre che norme di conoscenza della produzione (in particolare, informazioni in materia di raccolto e di disponibilità).

2 – si adopera nella creazione di eventi, nelle aziende o in luoghi opportuni, a scopo divulgativo delle produzioni anche attraverso la promozione turistica ed enogastronomica ecc.

A tali scopi l'associazione in particolare:

- a) definisce programmi di comunicazione e promozione;
 - b) promuove il miglioramento, la programmazione, la difesa della produzione castanicola in generale, con speciale riguardo agli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea;
 - c) può stipulare convenzioni e contratti, nonché accordi interprofessionali, a nome e per conto dei propri soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;
 - d) vigila sull'osservanza, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal rispetto del presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle decisioni degli organi sociali, legalmente adottate, disponendo, ove necessario, le sanzioni di cui al successivo art. 15. In casi di grave necessità, l'associazione può proporre agli Enti pubblici, secondo le rispettive competenze, che le proprie delibere, relative alle norme, ai programmi ed alle convenzioni o contratti di cui al presente paragrafo, ed adottate a maggioranza assoluta dai propri soci, siano rese di efficacia vincolante, per il periodo di tempo necessario, anche nei confronti dei produttori non soci dei territori in cui opera l'associazione stessa;
 - e) promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, realizzazione produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri soci;
 - f) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti di cui al precedente art. 4 in collaborazione coi competenti servizi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;
 - g) può provvedere all'acquisto e alla distribuzione ai soci di merci, prodotti, attrezzature necessarie o utili per il miglioramento della qualità;
 - h) promuove e segue direttamente ricerche e procedure che abbiano come fine la qualificazione del settore vivaistico - castanicolo e ne divulga i risultati ottenuti;
 - i) gestisce servizi e fornisce informazioni nei settori fiscale, legislativo, contrattuale, contabile e, più in generale relativamente a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e burocratico. Per la gestione dei servizi può essere prevista l'organizzazione di centri di elaborazione dati, con espressa esclusione delle attività professionali rientranti nell'ambito delle cosiddette "professioni protette";
 - j) entro i limiti e nei metodi consentiti dalle leggi, fornisce direttamente o mediante convenzione con persone, istituti od enti, pubblici o privati, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utile ai propri soci per attuare le norme, i programmi ed eseguire i contratti e le convenzioni definiti dall'associazione;
 - k) cura l'impianto, la costruzione, la gestione, sia direttamente sia attraverso convenzioni con terzi, di stabilimenti per la lavorazione, selezione, imballaggio dei prodotti dei soci;
- 3 - partecipa, in rappresentanza dei propri soci, (e ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione), a:
- a) comitati o organismi in qualsiasi forma costituiti, predisposti dalla pubblica amministrazione per la partecipazione alla programmazione agricola e per il controllo dell'attuazione degli interventi pubblici del settore agro-alimentare;
 - b) organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione dei prodotti di cui all'art. 4;
- 4 - svolge attività a carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni nell'interesse dei Soci;
- 5 - può acquisire partecipazioni in aziende pubbliche o private al fine di conseguire i fini istituzionali;
- 6 - stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le azioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, direttamente finalizzate al perseguimento delle finalità e delle funzioni dell'associazione;
- 7 - promuove, sostiene e/o svolge ogni attività nel settore della istruzione professionale, atta a favorire, in particolare, la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici, amministrativi e dei dirigenti degli organismi aderenti e di enti cooperativi ed associativi in genere, sia gestendola direttamente, sia mediante collegamenti con Istituti specializzati nella formazione;

- 8 - può predisporre programmi di attività annuali o pluriennali, al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente la produzione dei soci prevedendone anche una contribuzione, qualora la normativa lo preveda;
- 9 - svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità o espressamente richieste dalla pubblica amministrazione, con l'esclusione, in ogni caso, di attività svolte al fine di lucro;
- 10 - la promozione ed organizzazione di eventi e occasioni d'incontro volti a favorire la promozione dei prodotti locali enogastronomici;
- 11 - la realizzazione e la gestione di corsi di formazione e/o divulgazione su temi dedicati alla castagna e alle pratiche culinarie;
- 12 - l'attivazione e lo sviluppo di attività di ricerca sensibilizzazione e promozione su tematiche concernenti le aree di intervento sopra citate, anche mediante la realizzazione di pubblicazioni e strumenti multimediali.

Atteso che attualmente si sente l'esigenza di valorizzare e promuovere la tutela della castanicoltura calabrese.

Considerato che l'adesione all'Associazione sopra citata consentirà all'Amministrazione Comunale di avvalersi di un organismo che le assicuri consulenza ed assistenza facilitando inoltre, il coordinamento con gli altri organismi istituzionali e privati.

Dato atto che l'adesione all'associazione Castagna di Calabria comporterà per l'Ente il versamento di un contributo annuale fissato in € 300,00

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visti i pareri espressi in base al T.U.E.L. n. 267 del 28/08/2000.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

La narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di aderire a tempo indeterminato (salvo recesso da comunicare entro il 31 ottobre dell'anno precedente) all'istituenda Associazione Castagna di Calabria con sede in Fagnano Castello (CS) in c.da Mallamo di Martino.
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione richiamata, accluso alla presente deliberazione quale parte integrante;
3. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità legate agli scopi dell'Associazione;
4. di stanziare nel bilancio 2016 la somma di € 300,00 quale quota associativa e quota annuale di adesione all'Associazione;
5. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

ASSOCIAZIONE CASTAGNA DI CALABRIA

S T A T U T O S O C I A L E

TITOLO I - Costituzione - Sede - Durata - Scopi dell'associazione

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione tra enti pubblici, aziende private, organizzazioni di categoria, ecc. "**ASSOCIAZIONE CASTAGNA DI CALABRIA**"

ARTICOLO 2 - SEDE

L'associazione ha la sede nel Comune di Fagnano Castello (CS) in c.da Mallamo Di Martino.

L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie dovunque sia ritenuto utile, purché sul territorio Italiano.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera assembleare, a norma di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO

L'associazione svolge la sua attività su tutta l'area territoriale ed amministrativa della Regione Calabria e delle regioni limitrofe.

L'associazione non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto dei principi della mutualità. Essa esercita, nell'espletamento dei propri fini istituzionali, le attività di cui all'art. 2135 del codice civile, potrà svolgere la propria attività anche con terzi ed in particolare si propone di operare, quale organizzazione di produttori agricoli (O.P.), nel settore dei prodotti della castanicoltura, in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti e dei sottoprodotti castanicoli, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. In particolare, in applicazione di quanto previsto dalla legge 20/10/1998 n. 674, per quanto ancora applicabili, nonché da eventuale altra specifica normativa in materia di O.P. per i settori di cui trattasi.

L'associazione si propone di ovviare, attraverso l'organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione del settore castanicolo e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola. In particolare, si propone:

1. di favorire la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
2. di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
3. di contribuire alla riduzione dei costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione;
4. di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
5. di assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

6. di adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento CE n. 178/2002.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

ATTIVITA' PRINCIPALE

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'associazione:

1 – promuove e determina norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'utilizzazione di pratiche biologiche), oltre che norme di conoscenza della produzione (in particolare, informazioni in materia di raccolto e di disponibilità).

2 – si adopera nella creazione di eventi, nelle aziende o in luoghi opportuni, a scopo divulgativo delle produzioni anche attraverso la promozione turistica ed enogastronomica ecc.

A tali scopi l'associazione in particolare:

a) definisce programmi di comunicazione e promozione;

b) promuove il miglioramento, la programmazione, la difesa della produzione castanicola in generale, con speciale riguardo agli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea;

c) può stipulare convenzioni e contratti, nonché accordi interprofessionali, a nome e per conto dei propri soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti;

d) vigila sull'osservanza, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal rispetto del presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle decisioni degli organi sociali, legalmente adottate, disponendo, ove necessario, le sanzioni di cui al successivo art. 15. In casi di gravi necessità, l'associazione può proporre agli Enti pubblici, secondo le rispettive competenze, che le proprie delibere, relative alle norme, ai programmi ed alle convenzioni o contratti di cui al presente paragrafo, ed adottate a maggioranza assoluta dai propri soci, siano rese di efficacia vincolante, per il periodo di tempo necessario, anche nei confronti dei produttori non soci dei territori in cui opera l'associazione stessa;

e) promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, realizzazione produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri soci;

f) cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti di cui al precedente art. 4 in collaborazione coi competenti servizi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;

g) può provvedere all'acquisto e alla distribuzione ai soci di merci, prodotti, attrezzature necessarie o utili per il miglioramento della qualità;

h) promuove e segue direttamente ricerche e procedure che abbiano come fine la qualificazione del settore vivaistico - castanicolo e ne divulga i risultati ottenuti;

i) gestisce servizi e fornisce informazioni nei settori fiscale, legislativo, contrattuale, contabile e, più in generale relativamente a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e burocratico. Per la gestione dei servizi può essere prevista l'organizzazione di centri di elaborazione dati, con espressa esclusione delle attività professionali rientranti nell'ambito delle cosiddette "professioni protette";

j) entro i limiti e nei metodi consentiti dalle leggi, fornisce direttamente o mediante convenzione con persone, istituti od enti, pubblici o privati, tutti gli

eventuali servizi e l'assistenza utile ai propri soci per attuare le norme, i programmi ed eseguire i contratti e le convenzioni definiti dall'associazione; k) cura l'impianto, la costruzione, la gestione, sia direttamente sia attraverso convenzioni con terzi, di stabilimenti per la lavorazione, selezione, imballaggio dei prodotti dei soci;

3 - partecipa, in rappresentanza dei propri soci, (e ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione), a:

a) comitati o organismi in qualsiasi forma costituiti, predisposti dalla pubblica amministrazione per la partecipazione alla programmazione agricola e per il controllo dell'attuazione degli interventi pubblici del settore agro-alimentare;

b) organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione dei prodotti di cui all'art. 4;

4 - svolge attività a carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni nell'interesse dei Soci;

5 - può acquisire partecipazioni in aziende pubbliche o private al fine di conseguire i fini istituzionali;

6 - stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le azioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, direttamente finalizzate al perseguimento delle finalità e delle funzioni dell'associazione;

7 - promuove, sostiene e/o svolge ogni attività nel settore della istruzione professionale, atta a favorire, in particolare, la formazione e l'aggiornamento dei quadri tecnici, amministrativi e dei dirigenti degli organismi aderenti e di enti cooperativi ed associativi in genere, sia gestendola direttamente, sia mediante collegamenti con Istituti specializzati nella formazione;

8 - può predisporre programmi di attività annuali o pluriennali, al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente la produzione dei soci prevedendone anche una contribuzione, qualora la normativa lo preveda;

9 - svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità o espressamente richieste dalla pubblica amministrazione, con l'esclusione, in ogni caso, di attività svolte al fine di lucro;

10 - la promozione ed organizzazione di eventi e occasioni d'incontro volti a favorire la promozione dei prodotti locali enogastronomici;

11 - la realizzazione e la gestione di corsi di formazione e/o divulgazione su temi dedicati alla castagna e alle pratiche culinarie;

12 - l'attivazione e lo sviluppo di attività di ricerca sensibilizzazione e promozione su tematiche concernenti le aree di intervento sopra citate, anche mediante la realizzazione di pubblicazioni e strumenti multimediali.

L'associazione per il conseguimento dello scopo sociale potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, dirette a consolidare e sviluppare il movimento associativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

A tale fine l'associazione richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.

L'associazione si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 legge 17 febbraio 1971 numero 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e successive modificazioni.

Sono espressamente escluse le operazioni inerenti l'attività assicurativa, la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, ed in particolare a soggetti od enti iscritti a speciali albi o elenchi, nonché di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

L'associazione è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

L'associazione potrà, inoltre, emettere nei limiti di legge obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato;

a) Enti Pubblici;

b) Associazioni di categoria e datoriali

c) produttori agricoli:

- Singoli (se conduttori di Aziende agricole singole, entro le quali si esaurisce l'attività imprenditoriale e con le forme di conduzione possibili ai sensi della vigente normativa e del C.C.)

- Organizzazioni di Produzione e Valorizzazione dei prodotti agricoli, costituite in forma societaria ai sensi della normativa vigente.

Per "Organizzazione di produzione" si intendono enti quali Società di persone, Società di capitale, Società Cooperative.

Per produttore agricolo si intende qualsiasi persona fisica o ente aderente ad una O.P. che conferisca a quest'ultima la produzione affinché sia commercializzata in conformità della normativa.

Possono entrare a far parte dell'associazione tutti i Produttori Agricoli di produzione dei prodotti di cui all'art. 4, che operano in Calabria, per la valorizzazione dei prodotti medesimi.

Sono esclusi gli interdetti e gli inabilitati.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ADESIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente e contenente le seguenti informazioni:

ENTI PUBBLICI:

- a) Delibera dell'organo competente con indicazione del delegato;
- b) Sottoscrizione da parte del delegato della domanda di adesione;
- c) La dichiarazione di conoscere lo Statuto e l'atto costitutivo e di accettarli, impegnandosi a rispettare le norme, i programmi ed i contratti, nonché le altre deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'associazione;

PRIVATI:

1. per le persone fisiche:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, numero di Codice Fiscale e Partita Iva;
- b) superficie totale dell'azienda agricola, superficie e dati catastali della coltivazione a castagne;
- c) quantità prodotta e commercializzata nell'ultimo triennio e relativo ricavo;
- d) nel caso in cui il richiedente sia produttore anche dei prodotti trasformati di cui all'art. 4, le modalità in cui avviene la trasformazione: se direttamente e/o con attrezzature di terzi, se mediante forme societarie o associative con terzi;
- f) la dichiarazione di conoscere lo Statuto e l'atto costitutivo e di accettarli, impegnandosi a rispettare le norme, i programmi ed i contratti, nonché le altre deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'associazione;
- g) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

2. per le persone giuridiche, oltre alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere b - c - d - e - f - g, la domanda di adesione deve indicare: la denominazione, la sede legale, la qualifica e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia autenticata dello Statuto vigente e dell'atto costitutivo della persona giuridica richiedente;
- b) copia autenticata della delibera di adesione assunta dal competente organo;
- c) l'elenco dei soci produttori corredato per ognuno dalle indicazioni previste al punto 1 lettere a - b - c.

Le domande di adesione debbono essere tenute per 30 giorni presso la sede dell'associazione, consentendone la visione da parte dei produttori soci. Questi possono presentare entro il trentesimo giorno al Presidente dell'associazione opposizione all'accoglimento della domanda di adesione sulla base di uno dei seguenti motivi:

- a) mancanza di requisiti da parte del richiedente per avere diritto all'adesione;
- b) non veridicità dei dati contenuti nella domanda;
- c) adesione del richiedente ad altra Società o Associazione del medesimo settore ed operante nello stesso territorio;
- d) adesione del richiedente a cooperativa ad altra forma associativa aderente all'associazione medesima o ad altra Associazione del medesimo settore ed operante sul medesimo territorio;
- e) svolgimento da parte del richiedente di attività contrastanti con le finalità e concorrenti con le funzioni dell'associazione.

Le eventuali contestazioni sono portate a conoscenza dell'interessato che può entro 15 giorni presentare controdeduzioni e documentazione, in difetto di che, la domanda non può essere accolta.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla deliberazione e procedendo alla sua iscrizione a libro soci.

Qualora la domanda non fosse accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno verso l'associazione i seguenti obblighi:

- 1 - di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione;
- 2 - di non agire in contrasto con gli interessi dell'associazione;
- 6 - di rispettare le delibere degli Organi Sociali e ad osservare tutte le norme del presente Statuto;
- 7 - di comunicare tempestivamente all'associazione ogni modifica significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui sono conduttori e circa la produzione per la quale aderiscono all'associazione.

Le persone giuridiche debbono comunicare ogni variazione del proprio Statuto o della sede sociale.

L'aspirante Socio, contestualmente alla domanda, verserà, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta.

In caso di mancato accoglimento della domanda l'associazione restituirà entro 30 giorni gli importi riscossi.

Il Socio è inoltre tenuto a corrispondere all'associazione contributi ordinari e/o straordinari, nelle misure determinate dall'Assemblea dei Soci, per il concorso alle spese di gestione e/o in conseguenza dell'applicazione di norme comunitarie o nazionali.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Il recesso è consentito al socio in ogni tempo.

Restano impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso l'associazione e dall'associazione verso terzi a nome e/o per conto del recedente. La cancellazione del Socio dal libro Soci deve essere fatta alla data in cui ha effetto il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro 60 giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione del socio, dandone comunicazione motivata per iscritto all'interessato entro 30 giorni, nei seguenti casi in cui il socio: a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) rechi danno morale o materiale all'associazione; c) non corrisponda per due annualità consecutive i contributi di cui all'art. 8; d) abbia interessi in contrasto con quelli dell'associazione; e) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l'associazione; f) venga dichiarato fallito o in liquidazione coatta amministrativa o interdetto. Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione. L'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall'escluso nei confronti dell'associazione.

ARTICOLO 12 - SANZIONI

In caso di inadempienza da parte di un socio degli obblighi previsti dal presente Statuto nonché da deliberazioni e regolamenti interni, il Consiglio di Amministrazione può applicare nei confronti dell'inadempiente sanzioni pecuniarie.

E' fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'associazione per i danni subiti.

Il socio entro 15 giorni dalla notifica della sanzione decisa nei suoi confronti, può fare ricorso al Collegio Arbitrale.

La decisione di quest'ultimo vincola l'associazione e il Socio.

TITOLO III - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 13 - ELENCO DEGLI ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine è prorogabile fino a centottanta giorni dall'Organo Amministrativo qualora l'associazione sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa al bilancio.

Può inoltre, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo e comunque entro e non oltre 60 giorni da quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale se nominato.

ARTICOLO 15 - SOCI COMPONENTI LE ASSEMBLEE

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono costituite dai soci persone fisiche e dai mandatari di persone giuridiche socie, in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei contributi, iscritti a libro Soci da almeno tre mesi. Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio che non sia amministratore né Sindaco o dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto.

Per ciascun socio persona giuridica intervengono in assemblea i delegati, a ciascuno dei quali compete un voto. Il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci della persona giuridica socia, in misura però mai superiore a cinque, ed è determinato come segue:

- un delegato da 1 a 25 soci
- due delegati da 26 a 50 soci
- tre delegati da 51 a 100 soci
- quattro delegati da 101 a 150 soci
- cinque delegati oltre 151 soci

ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Le assemblee generali dei Soci sono convocate mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'associazione, da inviarsi a ciascun socio tramite lettera semplice, ovvero da pubblicarsi su un quotidiano di larga diffusione a livello regionale, ovvero, se esistente, sul giornale dell'associazione, oppure da pubblicarsi sul sito internet dell'associazione o ancora inviato via e-mail o altro mezzo elettronico.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In aggiunta a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare di volta in volta altri mezzi di comunicazione onde portare l'avviso di convocazione dell'assemblea a conoscenza del maggior numero possibile di soci.

ARTICOLO 17 - VALIDITA' ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 1/2 (la metà) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni si svolgono normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea di volta in volta.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione oppure il trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione occorre almeno la maggioranza di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dall'associazione. In caso di assemblee parziali il riferimento è fatto al numero dei soci chiamati a costituirle.

ARTICOLO 18 - COMPETENZE ASSEMBLEE

E' di competenza:

1) dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in sede ordinaria:

- a) approvare il bilancio d'esercizio, i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, stabilendone gli eventuali emolumenti;
- c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- d) deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi dei soci e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- e) determinare contributi annuali e/o straordinari, occorrenti per il funzionamento dell'associazione e/o in applicazione di eventuali normative comunitarie o nazionali che dovessero prevedere interventi a carico dei soci;
- f) approvare i Regolamenti interni dell'associazione;

2) dell'Assemblea generale dei Soci, in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- b) deliberare sulla eventuale fusione con altri organismi o società e sul trasferimento della sede sociale;
- c) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Possono essere nominati dall'Assemblea alla carica di amministratore nella misura massima di numero tre componenti, persone nominate dallo stato o da altri enti pubblici.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque scelto tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti scegliendoli fra i suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, solo atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano che lo sostituisce, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici territoriali interessati alla produzione. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Ad esso competono i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri;
- b) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- d) deliberare la convocazione delle Assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- e) deliberare sulle domande di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
- f) assumere, sospendere o rimuovere il Direttore, fissandone i poteri e le procure;
- g) assumere, sospendere o rimuovere i Dirigenti, fissandone i poteri;
- h) predisporre i bilanci d'esercizio, i bilanci preventivi, i rendiconti e le relazioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) nominare, eventualmente, il comitato esecutivo, stabilendone i relativi poteri;
- j) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
- k) deliberare sull'applicazione di sanzioni a carico dei Soci;
- l) deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, macchinari e diritti reali immobiliari e beni mobili in genere;

- m) deliberare sulla costituzione di società e/o acquisizione di partecipazioni in società, sulla cessione di titoli azionari o quote di partecipazione;
- n) istituire apposite sezioni speciali per una più appropriata gestione e organizzazione inerente i prodotti di cui all'art. 4;
- o) istituire apposite Commissioni Tecniche a carattere consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri e/o al Comitato Esecutivo, provvedendo come stabilito al precedente punto i).

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dall'associazione e dalle sue controllate. I Consiglieri non hanno, in quanto tali, diritto a compenso, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano, con lettera semplice, per telefax o per e-mail recante l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma oppure per telefax o per e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio. La richiesta per essere valida deve contenere l'ordine del giorno e la data della convocazione ed essere comunicata con lettera raccomandata al Presidente dell'associazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La presenza alle riunioni di consiglio mediante mezzi di telecomunicazione è ammessa.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Direttore dell'associazione partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 22 - FIRMA E RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri ad egli attribuiti spettano di diritto al Vice Presidente più anziano.

Nell'assenza di questo, ad un altro Vice Presidente, se nominato.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al o ai Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio. Egli potrà, fra l'altro, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti

attive e passive, riguardanti l'associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice Presidenti potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall'Assemblea. Agli stessi soggetti spetta la rappresentanza passiva.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non componenti l'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La loro eventuale retribuzione annuale deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. I sindaci, esercitando anche il controllo contabile, devono anche:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le deliberazioni di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'associazione da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 25 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti e nominati dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria o dal Direttore Generale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale dell'associazione.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata all'associazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 26 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell'associazione o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IV-PATRIMONIO ESERCIZIO SOCIALE-REGOLAMENTI

ARTICOLO 27 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali pari ad Euro 100,00 (cento euro) per persone fisiche e aziende singole, Euro 200,00 (duecento euro) per le aziende in forma societarie e persone giuridiche, Euro 300,00 (trecento euro) per gli enti pubblici;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- da eventuali riserve straordinarie o facoltative;

- da qualunque liberalità venga fatta a favore dell'associazione.

ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 29 - BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

E' vietato ripartire le riserve tra i soci sia durante la vita sociale, sia in occasione dello scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 30 - PRESTITI DEI SOCI

L'Assemblea, in conformità alla normativa vigente, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

ARTICOLO 31 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 20 nominerà uno o più Liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 33 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle associazioni senza fini di lucro.

In originale sottoscritto in calce ed a margine: